

Gazzetta ufficiale

L 215

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
20 agosto 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 758/2009 della Commissione, del 19 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione, del 19 agosto 2009, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 760/2009 della Commissione, del 19 agosto 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1741/2006 che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione** 5

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 758/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	29,6
	XS	27,8
	ZZ	28,7
0707 00 05	MK	39,3
	TR	99,7
	ZZ	69,5
0709 90 70	TR	105,4
	ZZ	105,4
0805 50 10	AR	64,0
	UY	41,2
	ZA	72,1
	ZZ	59,1
0806 10 10	EG	162,3
	IL	133,8
	TR	109,4
	US	170,2
	ZA	151,7
	ZZ	145,5
0808 10 80	AR	114,7
	BR	71,3
	CL	83,1
	NZ	90,9
	ZA	79,8
	ZZ	88,0
0808 20 50	AR	104,5
	CN	60,3
	TR	132,4
	ZA	82,8
	ZZ	95,0
0809 30	TR	143,4
	ZZ	143,4
0809 40 05	IL	107,7
	ZZ	107,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2009

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2) Il sistema combinerà i 4 elementi che seguono: mezzi di identificazione di ciascun animale; registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda; documenti di trasporto; un registro centrale o banca dati informatizzata. L'allegato di tale regolamento stabilisce le caratteristiche dei suddetti elementi.

(3) La versione attuale del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce all'articolo 4, paragrafo 3, che gli animali destinati a essere macellati prima dell'età di 12 mesi e non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso paesi terzi, possono essere identificati con un metodo che soddisfi le condizioni di cui alla sezione A, punto 7, dell'allegato di tale regolamento. Talora, tuttavia, animali in origine destinati a essere macellati sono invece usati come animali da riproduzione in aziende diverse da quelle di nascita. È perciò opportuno permettere un'identificazione individuale di tali animali dopo il loro spostamento dall'azienda di nascita e purché l'animale sia rintracciabile fino all'azienda di nascita.

(4) La parte C dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce le informazioni che devono essere contenute

nel documento di trasporto. Per registrare il codice d'identificazione individuale di ciascun animale sul documento di trasporto, gli animali devono poter essere letti individualmente alla partenza. Gli animali sono letti nuovamente presso l'azienda di destinazione. Per ridurre l'onere amministrativo e a talune condizioni, si potranno registrare i codici di identificazione degli animali presso l'azienda di destinazione anziché quella di partenza

(5) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004 consente a taluni detentori di effettuare un censimento degli animali almeno una volta l'anno. La parte D dell'allegato a tale regolamento stabilisce una serie di informazioni che devono essere contenute nella banca-dati computerizzata. I risultati del censimento rientrano in quel tipo di informazioni. Per ridurre l'onere amministrativo, sarà possibile non registrare tali risultati negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene, oltre alle informazioni richieste ai sensi della parte D di tale allegato, i singoli codici d'identificazione di ogni animale nelle aziende.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 21/2004.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato come segue:

1. alla sezione A, punto 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli animali identificati ai sensi di questo punto, destinati a essere detenuti oltre l'età di 12 mesi o destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l'azienda di nascita.»;

2. alla sezione C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il detentore dell'azienda di partenza registrerà sul documento di trasporto il codice individuale d'identificazione di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A prima che il trasporto abbia luogo.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può permettere, alle condizioni che seguono e per movimenti estranei al commercio intracomunitario, di registrare a destinazione e a nome del detentore dell'azienda di partenza, il codice di identificazione individuale di ogni animale:

- a) a condizione che gli animali non siano trasportati sugli stessi mezzi di trasporto con animali provenienti da altre aziende, a meno che le partite di animali non siano fisicamente separate tra di loro;
- b) a condizione che l'azienda di destinazione sia abilitata dalla competente autorità a registrare i codici dei singoli animali a nome del detentore dell'azienda di partenza;
- c) a condizione che esistano procedure che entro 48 ore dal momento della partenza garantiscano:
 - i) la registrazione del codice individuale di identificazione di ogni animale ai sensi della sezione B, punto 2, lettera a), nel registro dell'azienda di partenza;
 - ii) la fornitura all'autorità competente di informazioni sul trasporto per aggiornare la banca-dati computerizzata ai sensi della sezione D, punto 2.»;

3. alla sezione D, punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il risultato del censimento degli animali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un'azienda.»

REGOLAMENTO (CE) N. 760/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 1741/2006 che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che le carni disossate di bovini maschi adulti per le quali è stata accettata una dichiarazione di entrata in magazzino sono oggetto di un controllo materiale riguardante almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate.
- (2) Ai fini della parità di trattamento tra gli operatori che esportano a norma del regolamento (CE) n. 1741/2006 e quelli che esportano direttamente, è opportuno garantire che nel calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione si tenga conto delle quantità prelevate per effettuare i controlli materiali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾ stabilisce già il principio che le quantità

di prodotti prelevate come campioni al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non restituite successivamente devono essere considerate come se non fossero state prelevate ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1741/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1741/2006, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ai fini del calcolo dei pagamenti per le restituzioni all'esportazione, le quantità di prodotti prelevate come campioni per il controllo materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 8, e non restituite successivamente saranno considerate come se non fossero state prelevate dalla quantità esportata.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.⁽³⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>